



COMMISSIONE EUROPEA
DG Concorrenza

***Caso M.7939 - HDI
ASSICURAZIONI / CBA
VITA / SELLA LIFE***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004
SULLE CONCENTRAZIONI**

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE
data: 19/02/2016

***In formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento
n.32016M7939***



Bruxelles, 19.02.2016
C(2016) 1160 final

VERSIONE PUBBLICATA

PROCEDURA DI CONCENTRAZIONE
SEMPLIFICATA

Alla parte notificante:

Gentile signora/Gentili signore e/o Egregio signore/Egregi signori,

**Oggetto: Caso M.7939 - HDI ASSICURAZIONI / CBA VITA / SELLA LIFE
Decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio¹ e dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo²**

1. In data 27 gennaio 2016 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Con tale operazione HDI Assicurazioni S.p.A. (Italia), appartenente al gruppo Talnax (Germania), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di CBA Vita S.p.A. (Italia) e della sua controllata Sella Life Limited, appartenente al gruppo Banca Sella (Italia), mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - HDI: offre prodotti assicurativi a clienti privati e commerciali;
 - CBA: opera in Italia offrendo prodotti di assicurazione sulla vita a privati, professionisti e imprese. CBA ha una presenza marginale nei rami malattia e infortuni del settore danni;
 - Sella Life: offre contratti assicurativi unit-linked³

¹ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 ("il regolamento sulle concentrazioni"). A decorrere dal 1° dicembre 2009, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") ha introdotto determinati cambiamenti, quale la sostituzione del termine "Comunità" con il termine "Unione" e dell'espressione "mercato comune" con l'espressione "mercato interno". Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.

² GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 ("l'accordo SEE").

³ Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 39 del 2.02.2016, pag. 4.

3. A seguito dell'esame della notifica, la Commissione europea è giunta alla conclusione che l'operazione notificata rientra nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni e del punto 5, lettera c) della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁴.
4. Per le ragioni precisate nella comunicazione concernente una procedura semplificata, la Commissione europea ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Per la Commissione

(firma)
Johannes LAITENBERGER
Direttore generale

⁴ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.